



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Nella seduta del 20/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

- 1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 59/120). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 3.499,00 a titolo di commissioni bancarie, d'intermediazione ed oneri assicurativi.
- 2) La parte chiede, inoltre, la restituzione della somma complessiva di € 214,00 corrispondente ad una rata erroneamente considerate come insoluta dall'intermediario; nonché il rimborso di € 120,30 a titolo di rimborso della penale di anticipata estinzione.
- 3) L'intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel



contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo agli oneri assicurativi, anche la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ha ribadito quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, ha introdotto "limitatamente al cd. premio puro", un correttivo al criterio *pro rata temporis* (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «in funzione (...) del capitale assicurato residuo» contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di "un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo".

Pertanto, in linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				143,03	72,71		72,71
<i>Oneri assicurativi</i>				128,40	65,27		65,27
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				6.883,27	3.499,00	222,04	3.276,96
			Totale				3.414,93

Il risultato non coincide con quello chiesto dalla ricorrente (€ 3.636,98) non avendo quest'ultima scomputato l'abbuono restituito dall'intermediario in sede di estinzione (pari ad € 222,04). Per quanto riguarda la domanda relativa restituzione della somma di € 214,00 (corrispondente ad una rata erroneamente pagata), si fa presente che la parte non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso; dunque la domanda non può che essere respinta.

La ricorrente chiede, infine, la somma di € 219,76 a titolo di rimborso della penale di anticipata estinzione; si fa presente come ai sensi del combinato disposto del comma 2 e 3 dell'art. 125-sexies T.U.B. (Rimborso anticipato), l'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. Tale indennizzo non è dovuto "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro". Anche in questo caso la domanda della parte non risulta pienamente fondata e pertanto va respinta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.414,93 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA